

REPUBBLICA ITALIANA
La
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio dell'11 maggio 2017 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addesso	
Referendario	Michela Muti	

ha assunto la seguente deliberazione
sulla richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Taranto
pervenuta in data 4/04/2017 prot. n. 1921;
Vista l'ordinanza n. 62/2017 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di
Controllo per il giorno 11/05/2017;
udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci;
Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Provincia di Taranto pone alla Sezione un quesito vertente sulla
possibilità di assumere personale dirigenziale e pertanto, in primo luogo, richiama
l'articolo 1, comma 420, della L. n. 190/2014 che vieta, tra l'altro, alle Province delle
Regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, di acquisire personale mediante l'istituto del comando, di attivare
rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel e di instaurare rapporti di
lavoro flessibile; precisa, poi che la legge di stabilità 2015 imponeva alle Province di
ridurre di almeno del 50% le spese relative alle dotazioni organiche e che, per effetto
delle conseguenti iniziative, è stato individuato il personale che rientra nella nuova
dotazione organica ed il personale soprannumerario che è stato destinato ai percorsi
di mobilità verso altre amministrazioni, secondo le modalità definite dal Decreto del
Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione del 14/09/2015.

Il Presidente della Provincia di Taranto aggiunge che l'art. 1, comma 224, della L. n.
208/2015 esclude il personale delle Province adibito a funzioni fondamentali
dall'applicazione del comma 219, della medesima legge che prevede, tra l'altro, che
siano resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle
amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15 ottobre 2015, mentre il comma
234 stabilisce che, per le amministrazioni interessate ai processi di mobilità, le
ordinarie facoltà assunzionali sono ripristinate dal momento in cui nel

corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla mobilità.

Ad avviso del Presidente della Provincia, il compendio delle norme citate, a valle della L. n. 56/2014 di riforma delle Province, era *“preordinato alla soppressione delle stesse e quindi a garantire il passaggio del personale dirigente e non ad altri Enti”*, ma, attualmente, il divieto di assumere appare illogico e dannoso per l'impossibilità di sostituire il personale dirigenziale andato in quiescenza successivamente al processo di riordino ed alla riduzione del 50% del costo del personale.

Pertanto, il Presidente della Provincia richiede se, allo stato attuale della legislazione, si possa procedere all'assunzione di dirigenti previsti in dotazione organica in sostituzione dei dirigenti uscenti, ponendo in essere le procedure selettive previste dalla legge ed in caso di esito negativo, chiede se, al fine di evitare la paralisi delle funzioni fondamentali, sia consentito procedere alla sostituzione dei dirigenti uscenti anche attraverso procedure di mobilità in entrata da altre Province, attraverso la stipula di contratti ex art. 110 del Tuel o convenzioni per la gestione associata di servizi con i Comuni.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

L'art. 10 *bis* del D. L. 24/06/2016 n. 113, convertito dalla L. 7/08/2016 n. 160, ha aggiunto alla norma su richiamata che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica «possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata».

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la

successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di *"contabilità pubblica"* strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Ritiene il Collegio che l'odierno quesito, da ricondurre in termini generalità ed astrattezza, attiene all'interpretazione di norme vincolistiche in materia di spesa per il personale ed in particolare di assunzioni di personale dirigenziale e che pertanto possa ricondursi all'alveo della contabilità pubblica poiché trattasi di disciplina diretta a perseguire specifici obiettivi di finanza pubblica.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la legge 7/04/2014 n. 56, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni, ha previsto un nuovo modello ordinamentale per le Province che sono confermate *"enti di area vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di indirizzo e più limitatamente di compiti gestionali, peraltro, già esercitati, che diventano fondamentali e ad ai quali se ne aggiungono di nuovi rispetto a quelli storicamente attribuiti dalla legge statale o regionale o trasferiti ovvero delegati"* (Sezione delle autonomie, relazione sul riordino delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari approvata con deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG).

Passando alla necessaria ricostruzione del quadro normativo in materia deve, innanzitutto, rilevarsi che l'art. 1, comma 420, della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di

stabilità per l'anno 2015), vieta alle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2015: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

L'art. 22, comma 5, del recente D. L. 24/04/2017 n. 50 ha, tuttavia, introdotto una deroga al divieto contenuto nella su riportata lettera e) del comma 420 consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle Province delle Regioni a statuto ordinario, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'art. 1, commi 85 e 86, della L. n. 56/2014.

Fermo restando che trattasi, allo stato attuale, di una disciplina derogatoria contenuta in un decreto legge in attesa di definitiva conversione in legge, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che, per consentire una corretta attuazione della norma, gli enti provinciali dovranno fornire un'adeguata motivazione circa la natura tecnica e l'infungibilità della professionalità, nonché sull'individuazione delle funzioni fondamentali connesse allo svolgimento dell'incarico dirigenziale.

Si rammenta che la normativa dettata dal comma 420 ha, come noto, superato il vaglio di legittimità del Supremo Giudice delle Leggi che, con sentenza n. 143 depositata in data 16/06/2016, nel respingere le censure formulate dalla Regione Puglia, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 420 ribadendo che i divieti di acquisizione di nuovo personale, di cui alle lettere c), d), e) ed f), sono connotati dalla finalità di garantire il coordinamento della finanza pubblica, atteso che, come già altre volte sottolineato, la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenze n. 69/2011 e n. 169/2007).

Su un piano ben distinto rispetto all'ampia tipologia di divieti di assunzione disciplinata dal predetto comma 420 della L. n. 190/2014, si pone l'esclusione, prevista, dall'art. 1, comma 224, della L. n. 208/2015, per il personale delle Province adibito alle funzioni fondamentali, della normativa dettata dal comma 219 della medesima legge e che prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della L. 7/08/2015 n. 124 e dell'attuazione dei

commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

La *ratio* del citato comma 224 che, peraltro, conferma l'applicazione agli enti locali delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni di dirigenti (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 73/2016/PAR, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 209/2016/PAR) deve rinvenirsi, ad avviso di questa Sezione, nel peculiare regime normativo predisposto, in materia di personale provinciale, dai commi 421 e 422 della L. n. 190/2014 e che già stabilivano una riduzione delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province e l'individuazione di personale da destinare alle procedure di mobilità, mentre, la disposizione del comma 219 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 trova un necessario raccordo con il comma 221 del medesimo articolo ove si prevede che le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

L'effetto della riduzione delle dotazioni organiche delle Province si è, come noto, concretizzato nell'emersione di personale soprannumerario da ricollocare presso le Regioni e gli enti locali utilizzando le risorse indicate dalla norma contenuta nel comma 424 avente finalità derogatoria concretamente riferibile proprio alla priorità della ricollocazione ed alla temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG).

In particolare, l'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 prevede che: *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”*

Con il su richiamato comma 424, è stata, quindi, introdotta una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e

2016 di quella generale” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG).

Questa Sezione, con deliberazione n. 120/PAR/2016, ha chiarito che da una lettura, in via sistematica, del predetto comma 424 e del comma 420 emerge che il legislatore ha disciplinato in modo più stringente proprio le facoltà assunzionali delle Province impedendo solo a queste ultime anche le assunzioni a tempo determinato (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 292/PAR/2015).

Occorre, inoltre, evidenziare che, con sentenza n. 202 del 21/07/2016, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 affermando che la norma censurata non ha carattere di dettaglio e costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'incisione con misure transitorie, da parte dello Stato, di un rilevante aggregato della spesa pubblica, come quella per il personale, interviene a titolo di principio fondamentale della materia.

In merito al ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali disciplinato dall'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015, all'esito dei processi di mobilità imposti dall'appena enunciato comma 424 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, questa Sezione, rileva che, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 13/12/2016, allo stato attuale, le ordinarie facoltà di assunzione, nel limite delle risorse disponibili, risultano ripristinate anche per gli enti locali della Regione Puglia.

L'art. 16 del D. L. 24/06/2016 n. 113, convertito dalla L. 7/08/2016 n. 160 stabilisce, infatti, che nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i “Comuni e le Città metropolitane” possono riattivare le procedure di mobilità, non potendo evidentemente tale facoltà essere concessa alle stesse Province che, invece, presentavano le unità soprannumerarie da ricollocare secondo la normativa delineata dalla L. n. 190/2014.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la recente nota del 12/04/2017, ha precisato che, salvo alcune eccezioni, il personale dichiarato soprannumerario dalle Province e dalle Città metropolitane risulta oramai aver preso servizio e che, avendo il predetto Dipartimento portato a compimento le fasi della procedura di mobilità di cui al D.M. 14 settembre 2015, le amministrazioni di provenienza del personale di area vasta che non prenderà servizio presso le amministrazioni di destinazione, dovranno esperire le procedure previste dall'articolo 1, comma 428, della L. n. 190/2014 ove si prevede che, nel caso in cui, al 31 dicembre 2016, il personale interessato ai processi di mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le Città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero ed a conclusione del processo di mobilità tra gli enti, si applicano le disposizioni dell'art. 33, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 165/2001 inerenti il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere

ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Pertanto, il Collegio, fatti salvi eventuali ed ulteriori interventi legislativi, deve ribadire che, per le Province delle Regioni a statuto ordinario sono, tuttora, vigenti i divieti di cui al comma 420 che, se pure attualmente contemperato dal D. L. n. 50/2017 limitatamente alla copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili, assumono carattere particolarmente ampio poiché comprendono non solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche l'attivazione di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel e di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010 n. 78 che il conferimento di incarichi di studio e consulenza (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 201/PAR/2016 del 13/12/2016).

A tali conclusioni può pervenirsi anche sulla base della lettura della disciplina, introdotta dalla L. 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità 2017), che, dopo aver incluso, all'art. 1, comma 465, anche le Province tra gli enti territoriali che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, all'art. 1, comma 475, lett. e), recante il regime sanzionatorio conseguente al mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, impone il divieto, per l'anno successivo a quello di inadempienza di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale concedendo soltanto alle Regioni, alle Città metropolitane ed ai Comuni una deroga per le assunzioni di personale a tempo determinato per contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del D. L. 31/05/2010 n. 78.

L'esclusione delle Province dalla deroga trova giustificazione proprio nella attuale vigenza del comma 420 della L. n. 190/2014 che, in ogni caso, già impedisce qualsiasi forma di nuova assunzione di personale, salvo l'eccezione su richiamata di cui all'art. 22 del recente D. L. n. 50/2017.

Il Collegio ritiene opportuno aggiungere che anche l'eventuale ricorso a convenzioni per la gestione associata di servizi, al fine di evitare elusioni o violazioni della disposizione normativa del comma 420, potrà realizzarsi solo nell'ipotesi in cui non comporti alcun aggravio per spesa del personale a carico dell'ente provinciale.

Si rammenta, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, sussistente un'equivalenza sostanziale tra la stipula di convenzioni ex art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 e le altre fattispecie nelle quali si realizzano nuove assunzioni, in quanto l'ente, anche nel primo caso, si avvantaggia, comunque, di un incremento oneroso delle prestazioni lavorative (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 31/2016/PAR e n. 75/PAR/2016; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 153/2015/PAR).

Attualmente, pertanto, deve rilevarsi, alla luce dell'art. 1, comma 3, del D. L. 30/12/2016 n. 244 (cosiddetto decreto milleproroghe 2017), convertito dalla L. 27/02/2017 n. 19 che ha modificato l'art. 4, comma 9, del D. L. 31/08/2013 n. 101 che alle Province è, comunque, consentita la possibilità di prorogare, sino al 31

dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Si rammenta, peraltro, che l'art. 4, comma 9, del citato D. L. n. 101/2013 mantiene fermo il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del D. L. 06/07/2012 n. 95 che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, impedisce alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il Collegio, pertanto, pur prendendo atto delle difficoltà operative illustrate dal Presidente della Provincia, non può che richiamare le considerazioni già espresse dalla Sezione delle Autonomie, in data 23/02/2017, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che ha rilevato che, allo stato attuale, *“si è determinata un’oggettiva condizione di precarietà che incide sulle prerogative costituzionali degli Enti interessati dalla riforma. Infatti non sembra opinabile che dal progetto di riforma e dall’obiettivo di riassetto e razionalizzazione dei livelli di governo locale siano derivate norme che hanno inciso sull’autonomia delle Province. Ciò vale per l’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha fatto divieto alle Province di effettuare determinate tipologie di spese e di procedere ad assunzioni di personale nei diversi profili disciplinati dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione; così come per le altre misure di riduzione delle dotazioni organiche, di cui al successivo comma 421, che ha proporzionato riduzioni e limitazioni di spesa al nuovo assetto delle funzioni”* e che: *“con il venir meno, dunque, della «programmata soppressione delle province», almeno nel medio termine, sembra imporsi la necessità che, nelle politiche pubbliche di settore, l’operatività di detti Enti – previsti tanto dall’art. 114 che dall’art. 118 Cost. come soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie e fondamentali e funzioni conferite – non risenta degli effetti di tale prospettiva condizionata. Indirizzo, questo, da seguire sia nella disciplina delle funzioni non fondamentali sia di quelle fondamentali”*.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Presidente della Provincia di Taranto.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2017.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to Stefania Petrucci

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria l'11 maggio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Marialuce Sciannameo